



**DIPARTIMENTO AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
DIVISIONE QUALITA' AMBIENTE**

ATTO N. DD 798

Torino, 11/02/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: SITO CODICE ANAGRAFE 2332, IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. SITO IN TORINO, VIA PIETRO COSSA 2 ANGOLO PIAZZA MASSAUA. APPROVAZIONE E AUTORIZZAZIONE DEL PROGETTO UNICO DI BONIFICA.

Vista la comunicazione di potenziale contaminazione ambientale ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/2006 trasmessa dalla Società Kuwait Petroleum Italia S.p.A. in data 23/11/20210 (ns. prot. 14605 del 25/11/2010).

Vista la determinazione dirigenziale n. 3414 del 07/10/2020 di approvazione e autorizzazione del progetto unico di bonifica.

Vista la nuova comunicazione di potenziale contaminazione ambientale ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/2006 trasmessa dalla Società Kuwait Petroleum Italia S.p.A. in data 15/03/2022 (ns. prot. 2329 del 16/03/2022).

Visto il documento "Progetto di Bonifica" quale progetto unico di bonifica ex D.M. 31/2015 del sito in oggetto trasmesso da parte della Società Mares S.r.l. per conto della Kuwait Petroleum Italia S.p.A. con PEC del 31/05/2023 (ns. prot. 6036 del 01/06/2023).

Vista la nota di non approvazione del progetto unico di bonifica ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e di richiesta di un nuovo progetto (ns. prot. 8186 del 25/07/2023) trasmessa dalla Divisione Qualità Ambiente a seguito della ricezione dei pareri della Città Metropolitana di Torino (prot. 93793/TA1/GLS del 6/07/2023, ns. prot. 7599 del 7/07/2023) e di Arpa Piemonte (prot. 65093 del 14/07/2023, ns. prot. 7836 del 17/07/2023).

Visto il documento "Variante Progetto Unico di Bonifica" quale progetto unico di bonifica ex D.M. 31/2015 del sito in oggetto trasmesso da parte della Società Mares S.r.l. per conto della Kuwait Petroleum Italia S.p.A. con PEC del 14/12/2023 (ns. prot. 12748 del 15/12/2023).



Vista la convocazione della conferenza dei servizi in forma semplificata e modalità asincrona per l'approvazione del progetto unico di bonifica ai sensi del D.M. 31/2015 trasmessa dalla Divisione Qualità Ambiente con nota ns. prot. 13141 del 29/12/2023.

Visto il parere dell'Arpa Piemonte prot. 5667 del 23/01/2024 (ns. prot. 650 del 23/01/2024) nel quale ai fini dell'approvazione della variante del progetto si ritiene necessario adottare alcuni accorgimenti. (**Allegato 1**)

Visto il parere della Città Metropolitana di Torino prot. 9491/TA1/GLS del 23/01/2024 (ns. prot. 688 del 24/01/2024) nel quale non si rilevano elementi ostativi all'approvazione del documento presentato, con la richiesta di ottemperare ad alcune prescrizioni. (**Allegato 2**)

Considerato che a seguito delle istruttorie svolte, mediante la conferenza dei servizi convocata con nota ns. prot. 13141 del 29/12/2023 ed i relativi pareri sopra citati, gli Enti competenti hanno espresso una valutazione finale complessiva favorevole all'approvazione del progetto unico di bonifica come integrato nel corso del procedimento.

Ritenuto di assumere quale importo su cui calcolare le garanzie finanziarie quello riportato nel computo metrico contenuto nel documento sopra richiamato, pari a 447.762,82 euro IVA inclusa e di calcolare l'entità delle garanzie finanziarie con una percentuale del 50%, come previsto dalla Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Torino 03814/2015 del 15/09/2015.

Calcolati, attraverso il foglio di calcolo reso disponibile dalla Regione Piemonte all'indirizzo https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2019-03/calcolo_garanzie.xls, il costo della certificazione provinciale, i costi forfettari e l'entità delle garanzie finanziarie da prestare a favore della Città di Torino da parte di Kuwait Petroleum Italia S.p.A..

Visto il cronoprogramma di massima riportato nel progetto che prevede una durata complessiva dell'intervento di 2 mesi.

Compilata la tabella di sintesi in conformità al modello disponibile all'indirizzo <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/ambiente/amianto-bonifiche/garanzie-finanziarie-tabella-sintesi-inserire-nei-provvedimenti-comunaliprovinciali-approvazione> richiesta dalla Regione Piemonte e riportata nell'**allegato 3**.

Reso noto che, in caso di ritardo nell'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 9-quinquies della L. 241/1990, il termine previsto dalla legge ed il termine effettivo di adozione saranno indicati nella relativa lettera di trasmissione.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;

- Vista la Parte 4a, Titolo V del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006;
- Vista la L.R. n. 42 del 7 aprile 2000;
- Visto l'art. 43 della Legge Regionale n. 9 del 23 aprile 2007;
- Visto il D. M. n. 31 del 12/02/2015;
- Visto l'art. 25 della Legge regionale n. 3 dell'11 marzo 2015;
- Vista la deliberazione di Giunta Comunale 03814/2015 del 15/09/2015;

DETERMINA

1) di approvare il documento “Variante Progetto Unico di Bonifica” redatto dalla Società Mares S.r.l. per conto della Kuwait Petroleum Italia S.p.A. trasmesso con PEC del 14/12/2023 (ns. prot. 12748 del 15/12/2023), e **di autorizzare** l’esecuzione degli interventi previsti;

2) di richiedere il rispetto delle seguenti richieste/prescrizioni:

DEFINIZIONE SORGENTI DI CONTAMINAZIONE E SCAVO DI BONIFICA

a. al momento della realizzazione dello scavo di bonifica e del relativo collaudo delle sue pareti e del fondo è necessario considerare un’unica sorgente di contaminazione per i parametri Benzene, Etilbenzene, Toluene, Xileni, MtBE e Idrocarburi leggeri $C \leq 12$), sia nella sua estensione orizzontale che nella sua estensione verticale;

b. includere tutti i campioni risultati non conformi nell’ambito delle varie campagne di indagine ambientale per la definizione dell’estensione verticale della suddetta sorgente;

c. verificare che l’intervento di SVE abbia effettivamente ridotto la contaminazione e riportato le concentrazioni dei parametri organici a valori inferiori alle CSC della Tab. 1A nell’intervallo di profondità compreso tra 5 e 9 m da p.c., e di conseguenza valutare la necessità di approfondire ulteriormente lo scavo;

d. prevedere delle opere di sostegno per le pareti verticali dello scavo in via di realizzazione – vista la profondità che si prevede di raggiungere e gli eventuali ulteriori approfondimenti;

e. non utilizzare escavatori a risucchio per l’esecuzione dello scavo qualora tale modalità possa compromettere la validità dei campionamenti di collaudo come previsti in progetto; in tal caso occorrerà prevedere una modalità di collaudo alternativa condivisa con Arpa oppure una diversa modalità di esecuzione degli interventi;

f. eseguire i campioni di collaudo finale in presenza di personale dell’Arpa Piemonte, concordandone preventivamente con gli Enti le modalità e le date;

COLLAUDO FONDO SCAVO E PARETI

g. distinguere, relativamente ai campionamenti di collaudo delle pareti, i prelievi corrispondenti alle sub-aree suolo superficiale e suolo profondo, tenendo conto delle eventuali differenze di litologia (prelevare campioni litologicamente omogenei) e di eventuali evidenze;

h. applicare il criterio di cui al punto “g” anche alla verifica della qualità ambientale delle pareti e

del fondo dello scavo da realizzarsi in seguito alla rimozione dei serbatoi e dei relativi sottoservizi nell'ambito degli interventi di ammodernamento dell'impianto di distribuzione;

i. dettagliare la relazione di collaudo degli interventi effettuati (SVE e scavo e smaltimento) secondo quanto indicato nel parere di Città Metropolitana di Torino al punto 4. *“Interventi di bonifica – Relazione di collaudo” (Allegato 2)*;

j. le aliquote da destinare all'analisi dei composti organici volatili devono essere costituite nel più breve tempo possibile, senza setacciatura né omogeneizzazione, conservate al buio ed a bassa temperatura, ed analizzate entro le 48 ore dal campionamento, fatte salve eventuali stabilizzazioni delle stesse;

3) di precisare che la presente autorizzazione degli interventi di bonifica comprende la rimozione di eventuali infrastrutture di effettivo intralcio dell'esecuzione della bonifica proposta ma non gli interventi di ammodernamento dell'impianto di distribuzione;

4) di richiedere che a decorrere dalla data di comunicazione di avvio degli interventi, siano trasmessi aggiornamenti dello stato di avanzamento delle attività di bonifica all'attenzione della Città metropolitana di Torino, dell'Arpa e del Comune di Torino;

5) di richiedere che eventuali successive variazioni al cronoprogramma approvato con il presente provvedimento debbano essere oggetto di richiesta di approvazione in variante al progetto approvato;

6) di richiedere che qualora non siano raggiunti gli obiettivi di bonifica nel previsto lasso di tempo, dovrà essere tempestivamente prodotto un documento integrativo o di variante da sottoporre all'approvazione ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e del D.M. 31/2015 contenente una proposta di prosecuzione del procedimento;

7) di richiedere la trasmissione agli Enti, **entro 30 giorni dalla fine degli interventi autorizzati**, della relazione di fine lavori unitamente ad una planimetria in formato shapefile (tipologia poligono, EPSG 3003 Gauss-Boaga) delle aree oggetto di bonifica, nonché un eventuale aggiornamento delle aree oggetto di vincolo da applicazione dell'analisi di rischio;

8) di ricordare che il completamento degli interventi e la loro conformità con il progetto approvato saranno certificati dalla Città Metropolitana di Torino come previsto dall'art. 248 del D.Lgs. 152/06, a seguito di istanza alla Città Metropolitana di Torino corredata di una relazione di collaudo degli interventi effettuati con i contenuti indicati nel precedente **punto 2) i.** del presente provvedimento;

9) di imporre i seguenti vincoli e limitazioni d'uso, anche derivanti dal permanere di matrici ambientali caratterizzate dalla presenza di sostanze inquinanti in concentrazioni superiori alle rispettive CSC e dalle condizioni assunte nell'elaborazione dell'analisi di rischio e **di stabilire** che gli stessi siano registrati sugli strumenti urbanistici e risultino dal certificato di destinazione urbanistica, al fine di garantire nel tempo adeguate condizioni di salvaguardia della salute pubblica:

a. prevedere il mantenimento della pavimentazione, quale vincolo all'utilizzo dell'area, con caratteristiche tecniche pari a quelle imposte nell'analisi di rischio e tali da garantire nel tempo l'interruzione delle vie di esposizione ingestione, contatto dermico e inalazione di polveri;

b. non potranno essere modificate la destinazione e le modalità d'uso del sito, rispetto agli scenari

previsti dall'analisi di rischio approvata (percorsi di esposizione e bersagli) senza una preventiva rielaborazione, e successiva approvazione, di una nuova analisi di rischio;

c. gli scavi nel sottosuolo dovranno essere effettuati prevedendo idonee precauzioni per gli operatori e gestendo il terreno di scavo in conformità alla normativa vigente in materia;

10) di disporre che la Kuwait Petroleum Italia S.p.A., con sede legale in Viale dell'Oceano Indiano, 13 – Roma (RM), P.I. 00891951006, presti a favore del Comune di Torino, a garanzia della corretta esecuzione degli interventi autorizzati, garanzie finanziarie per un importo pari a 239.553,11 €, secondo lo schema predisposto dalla Città di Torino, Area Qualità del Territorio e reperibile al seguente indirizzo Web:

<http://www.comune.torino.it/ambiente/bonifiche/garfin/index.shtml>;

11) di fissare in 60 giorni il termine per la presentazione delle sopra citate garanzie finanziarie a decorrere dalla data di ricevimento della presente determinazione;

12) di richiedere che l'inizio degli interventi di bonifica avvenga entro 60 giorni dalla data di accettazione delle garanzie finanziarie da parte del Comune di Torino e che si concludano entro i termini previsti dal cronoprogramma del progetto;

13) di richiedere la trasmissione agli Enti di una comunicazione circa la data di inizio degli interventi di bonifica sul sito, **con un preavviso di almeno 10 giorni**, unitamente all'attestazione di iscrizione alla categoria 9 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali dell'impresa esecutrice dei lavori di bonifica, anche al fine di consentire i controlli in corso d'opera e ad ultimazione intervento da parte di Arpa Piemonte;

14) di trasmettere la presente determinazione a Tamoil Italia S.p.A. e, per le rispettive competenze, a Città Metropolitana di Torino, Arpa Piemonte, ASL Città di Torino – SISP – Epidemiologia, Screening e Edilizia Urbana, Regione Piemonte – Settore Servizi Ambientali, Comune di Torino – Divisione Urbanistica e Qualità dell'Ambiente Costruito, Comune di Torino – Servizi al Cittadino Edilizia e Urbanistica, Comune di Torino – Servizio Suolo e Parcheggi e Mares S.r.l.;

15) di pubblicare presso l'albo pretorio on-line del Comune di Torino il presente provvedimento per 15 giorni consecutivi;

16) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa per la Civica Amministrazione;

17) di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;

18) di dichiarare ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al sottoscritto.

Avverso la presente determinazione può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla sua conoscenza.

Allegati:



1. Parere dell'Arpa Piemonte prot. 5667 del 23/01/2024 (ns. prot. 650 del 23/01/2024);
2. Parere della Città Metropolitana di Torino prot. 9491/TA1/GLS del 23/01/2024 (ns. prot. 688 del 24/01/2024);
3. Tabella di sintesi per il calcolo delle garanzie finanziarie.

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Lorenzo De Cristofaro